



Comune di Pavullo nel Frignano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 139 DEL 27/12/2018

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018.

L'anno 2018 addì 27 del mese di dicembre alle ore 15:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BIOLCHINI LUCIANO	Sindaco	Presente
MUZZARELLI GIAN LUCA	Assessore	Presente
ISEPPI DANIELE	Vice Sindaco	Assente
BELLOI CINZIA	Assessore	Presente
CAMATTI EROS	Assessore	Presente
ONGARI ORNELLA	Assessore	Presente

Presenti N. 5 Assenti N. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIOLCHINI LUCIANO in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l'art. 151, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 147-quater del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011;
- il Dm 11 agosto 2017 che ha modificato il principio contabile, sia nella definizione dell'area di consolidamento 2017, sia modificando i parametri di irrilevanza a decorrere dall'esercizio 2018;
- la deliberazione di giunta comunale n. 160 del 28/12/2017 ad oggetto "Individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Comune di Pavullo nel Frignano e degli organismi da includere nell'Area di Consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2017";

Considerato che l'individuazione del Gruppo Comune pubblico e dell'Area di Consolidamento deve essere annualmente rivista e aggiornata, sia in funzione di eventuali modifiche interne all'ente intervenute nel corso dell'esercizio, sia in funzione delle modifiche normative intervenute;

Preso atto che il citato D. Lgs. 118/2011 contiene agli allegati 4/4 e 11 (aggiornati al DM 30 marzo 2016), come modificato dal DM 11 agosto 2017, che riguardano rispettivamente il nuovo principio contabile per il Bilancio consolidato ed il nuovo schema di Bilancio consolidato, da applicarsi a decorrere dall'esercizio 2016;

Preso atto delle seguenti indicazioni contenute nel citato "Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato" allegato al D. Lgs 118/2011:

- gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione comprendente la nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti). E' riferito

alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. E' approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

- l'Ente predispone due distinti elenchi:

- 1) Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica"
- 2) Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato;

nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
- gli enti strumentali controllati (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure dell'esercizio della maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali oppure di una influenza dominante); sono considerati enti strumentali controllati anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- gli enti strumentali partecipati, intesi come aziende o gli enti, pubblici o privati, nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopracitate;
- le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria); i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- le società partecipate : a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata."

il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco con la possibilità di eliminare:

a) gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono in ogni caso considerate irrilevanti e pertanto non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza inferiore al 3 per cento (per il consolidato riferito all'esercizio 2018 e successivi) rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale



capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione). In presenza di patrimonio netto negativo l'irrelevanza è determinata con riferimento ai restanti due parametri. Il DM 11 agosto 2017 ha specificato che tali società possono essere considerate irrilevanti solo se non risultano titolari di affidamenti diretti da parte dell'ente. Inoltre a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Il decreto 2017 ha previsto inoltre che la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza con riferimento all'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicato, un'incidenza inferiore al 10%. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento."

la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2018 è la seguente:

PARAMETRI	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	%	SOGLIA (arrotondata)
TOTALE ATTIVO	97.447.273,26	3%	2.923.418,00
PATRIMONIO NETTO	12.271.927,22	3%	368.158,00
RICAVI CARATTERISTICI	17.278.402,49	3%	518.352,00

- gli enti strumentali e le società controllate e partecipate devono inoltre essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del D. Lgs. 118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio;

- sono considerati irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

Preso atto che:

- nel documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020 e nella nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, approvati con deliberazione



consiliare n. 2 del 26/01/2018 e che qui si intendono integralmente richiamati per quanto di interesse del presente provvedimento, sono evidenziate le società di capitale direttamente o indirettamente partecipate dal Comune di Pavullo nel Frignano;

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Effettuata, sulla base dei criteri sopra illustrati, la ricognizione ai fini dell'identificazione del "Gruppo Comune di Pavullo nel Frignano" (elenco 1), con il seguente esito:

Organismi strumentali del Comune di Pavullo nel Frignano:

Nessuno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011.

Enti strumentali controllati del Comune di Pavullo nel Frignano:

Nessuno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011.

Enti strumentali partecipati del Comune di Pavullo nel Frignano:

- Consorzio strade vicinali di Pavullo nel Frignano
- ACER
- Lepida spa

Società controllate dal Comune di Pavullo nel Frignano:

- Farmacie comunali di Pavullo nel Frignano S.r.l.

Società partecipate dal Comune di Pavullo nel Frignano

Nessuna ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 118/2011.

Dato atto che i restanti organismi partecipati dal Comune di Pavullo nel Frignano o nei quali il Comune di Pavullo nel Frignano possiede diritti di nomina non rientrano nelle definizioni previste dal citato D. Lgs. 118/2011 per essere inclusi nell'elenco "Gruppo Comune di Pavullo nel Frignano"

Esaminati per tutti gli organismi appartenente al "Gruppo Comune di Pavullo nel Frignano", le soglie di irrilevanza

B) i bilanci che presentano una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione) secondo i dati riportati nella tabella di cui sopra:

- Consorzio strade vicinali di Pavullo nel Frignano

Dato atto che, di conseguenza, gli enti e le società che vengono inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2018 (elenco 2)



- ACER
- Lepida spa

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE LL.;

Richiamato l'art.8 del proprio Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 31 gennaio 2013;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge;

Con voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

- 1) di approvare, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come aggiornato con il Dm 11 agosto 2017 i seguenti elenchi:
 - a) Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Pavullo nel Frignano:
 - Consorzio strade vicinali di Pavullo nel Frignano
 - ACER
 - Farmacie comunali di Pavullo nel Frignano srl
 - Lepida spa
 - b) Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Pavullo nel Frignano oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2018:
 - ACER
 - Lepida spa
- 2) di demandare al Responsabile del servizio finanziario ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Pavullo nel Frignano;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al punto 1) lett. b).

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguitività alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.



Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
BIOLCHINI LUCIANO

Il Segretario Generale
GIOVANELLI GIAMPAOLO

